

imprese dei vari settori, le imprese associate (o gli associati) non possono essere conteggiate nel parametro dell'occupazione poiché già ricompresi nell'occupazione dei settori di appartenenza. Pertanto l'occupazione che può essere ritenuta ammissibile per organismi del genere è solo quella delle cooperative di lavoro in cui il socio è effettivamente anche un lavoratore.

8) Assegnazione dei punteggi alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle associazioni a difesa degli interessi dei consumatori e degli utenti.

Alcuni ricorsi hanno riguardato il procedimento di assegnazione dei punteggi, da parte delle Autorità regionali, ai tre fattori che caratterizzano le suddette organizzazioni: consistenza numerica, ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, servizi resi e attività svolta.

Si tratta di attribuzione di punteggi da eseguire sulla base di criteri predeterminati. I ricorsi, se del caso, dovrebbero riguardare proprio i criteri predeterminati, la cui applicazione diviene praticamente automatica.

9) Associazioni a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti. Loro qualificazione.

Nella prima tornata di esame dei ricorsi si sono incontrate difficoltà nell'identificare le associazioni di questo tipo, nello stabilire la loro sede, oppure il rapporto fra l'organizzazione locale e la sede centrale. Si è riscontrato che qualche associazione consisteva di un indirizzo o poco più, che non esistevano elenchi di soci, tra l'altro dichiarati ufficialmente.

Nella tornata che sta per aprirsi un ausilio chiarificatore verrà dall'elenco ufficiale delle associazioni dei consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale, istituito presso il Ministero delle attività produttive per effetto dell'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281. E' fatta comunque salva, in base al disposto art. 3 del Dm n. 501 del 1996, la possibilità di partecipare all'assegnazione del seggio nel consiglio camerale da parte di associazioni a livello provinciale operanti nella provincia da almeno tre anni. Tuttavia anche per dette associazioni, non rappresentate a livello nazionale, valgono in quanto applicabili, le precisazioni dell'art. 5 sopra richiamato, riguardanti il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale. Saranno oggetto di attenzione i requisiti dei casi ai punti a), b), d), e), f) del predetto articolo.

10) Principi del pluralismo associativo politico-sindacale

In alcuni ricorsi si è sollevato il dubbio che la procedura di formazione dei consigli camerali, stabilita dalla legge n. 580 e quindi dal più volte richiamato DM n. 501, lede i principi del pluralismo associativo politico-sindacale. Un rilievo così argomentato non può essere preso in considerazione poiché il pluralismo associativo fa parte di procedure proprie della vita politica e sindacale del Paese, ma non può far parte del mondo economico al quale appartengono le Camere di commercio.

11) Imprese che svolgono più attività di cui non necessariamente una a titolo principale.

Sarà cura delle associazioni di categoria includere questo tipo di impresa nell'elenco delle imprese utili per concorrere ai seggi del settore di riferimento. Tuttavia dette imprese possono essere incluse, in alternativa in elenchi utili per l'ottenimento di seggi in altri settori (nei quali ovviamente opera l'impresa).

In definitiva è fatto divieto di utilizzare la stessa impresa in due diversi ambiti settoriali onde evitare la duplicazione delle imprese.

12) Associazioni rappresentative delle imprese e associazioni di categoria.

Si premette che un'associazione provinciale degli imprenditori spesso è organizzata in associazioni di categoria che la compongono. Ad esempio l'associazione commercianti ha per propri componenti l'associazione dei macellai, dei panificatori, degli albergatori, ecc.